

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

. VISTO il D.P.R n° 382 dell'11 luglio 1980 recante norme in materia di "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

. VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n° 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11) che disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti automatici in progressione triennale, subordinata ad un sistema di valutazione di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti di Ateneo;

. VISTO il D.P.R n° 232 del 15 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

. VISTA la Delibera ANVUR n°132 del 13.09.2016 recante "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010";

VISTA la nota MIUR prot. n. 6565 del 29/05/2017, avente ad oggetto "Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari", la quale specifica che il sistema di progressione economica dei docenti universitari, previsto dalla legge 240/2010 ed attuato con il DPR 232/2011, si applica a tutto il personale a partire dall'anno 2016 e che pertanto, anche per i docenti nominati ai sensi della legge 240/2010 durante il periodo di "blocco" delle progressioni economiche, è a partire dal 01/01/2016 che comincia a decorrere il triennio necessario per accedere, previa richiesta e positiva valutazione, all'inquadramento nella classe successiva. Il suddetto inquadramento potrà quindi decorrere dal 01/01/2019;

. VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), ed in particolare l'art. 629 che stabilisce che «con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto»;

. VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022;

. VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università LUM del 13.06.2023;

DECRETA

Articolo 1

È emanato il “REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E LA PROGRESSIONE ECONOMICA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL'ART.8 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n°240” di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E LA PROGRESSIONE ECONOMICA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL'ART.8 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n°240

Art. 1

1. Ai sensi della Legge 30.12.2010 n° 240 e dei relativi Decreti attuativi, il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per la valutazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dai Professori di I e II fascia, nonché dei Ricercatori a tempo pieno e definito in servizio presso la Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro”, ai fini dell'attribuzione e della erogazione delle progressioni economiche periodiche.
2. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, come determinato dagli artt. 36, 38 del D.P.R n. 382 dell'11 luglio 1980, (dapprima trasformata in progressione economica triennale articolata per classi a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del D.P.R n. 232 del 15 dicembre 2011), è trasformata in progressione economica biennale articolata per classi per effetto delle modifiche apportate a tale normativa dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Per la decorrenza di tale trasformazione si rinvia alla vigente normativa nazionale vigente.

Art. 2

1. Ai sensi degli Artt. 6, comma 14, e 8 della Legge n° 240 del 30 dicembre 2010, l'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata alla presentazione di apposita Richiesta, da parte del Professore e/o Ricercatore che ne ha maturato il diritto, nonché al superamento con esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale sostenuto nei due anni accademici precedenti quello in cui è posto il termine ultimo di presentazione della Richiesta.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con proprio Decreto, stabilisce il termine ultimo entro il quale, annualmente, i soggetti interessati possono presentare Richiesta di

attribuzione della nuova classe stipendiale. Tale termine non potrà essere fissato oltre il 30 giugno di ogni anno.

3. L'Elenco dei soggetti che, a termine di legge vigente, hanno maturato il periodo di anzianità di servizio utile per accedere alla valutazione, è inserito nel medesimo Decreto Presidenziale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. Ai fini della sua validità, la Richiesta di attribuzione della nuova classe stipendiale presentata da ciascun Professore o Ricercatore deve essere accompagnata da una Relazione, presentata su modulo di autocertificazione, che definisca il complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione.
5. La Richiesta di attribuzione della nuova classe stipendiale e la contestuale Relazione debbono essere inviate al Consiglio di Amministrazione.
6. Nel caso in cui parte del periodo oggetto di valutazione sia stato svolto presso un altro Ateneo, per il periodo svolto altrove deve essere allegata una separata Relazione approvata dal Dipartimento di precedente afferenza.
7. Nel caso in cui la Relazione di cui al precedente comma 6 certifichi una valutazione negativa del docente o del ricercatore, la Commissione di Valutazione della Università L.U.M "Giuseppe Degennaro" ne prende atto. In caso di certificazione di valutazione positiva da parte di altro Ateneo, la Commissione di valutazione della L.U.M può riservarsi di esprimere un proprio parere vincolante in merito.
8. L'accesso alla progressione economica non ha base premiale.

Articolo 3

1. Per "Attività Didattiche" si intende:
 - a. Attività di didattica frontale svolta personalmente dal Professore relativamente ad insegnamenti, parti di insegnamenti, seminari, esercitazioni ed esami;
 - b. Attività di servizio agli studenti (orientamento in entrata, in itinere e post-lauream, supervisione tesi di laurea e/o di dottorato, partecipazione a Commissioni di Laurea e/o Dottorato, tutorato, career services).
2. Per "Attività di Ricerca" si intende:
 - a. Lavori e pubblicazioni scientifiche, coordinamento o partecipazione a Progetti di Ricerca; attività di Terza Missione.
3. Per "Attività Gestionali" si intende:
 - a. Partecipazione ad Organi Accademici, Direzione e/o coordinamento di strutture accademiche;
 - b. Partecipazione alle attività formative dei docenti organizzate dall'Ateneo.

Articolo 4

1. Acquisite le Domande, la valutazione è effettuata da un'apposita Commissione di Valutazione designata - per la sua sola componente di docenti - annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Università LUM "Giuseppe Degennaro", su proposta non vincolante del Rettore. Contestualmente e con medesima procedura è designata la Commissione di Appello.
2. La Commissione di Valutazione, e la Commissione di Appello, sono nominate con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La Commissione di Valutazione, nonché la Commissione di Appello, sono composte ciascuna da tre Professori ordinari di tre settori scientifici disciplinari diversi, in qualità di membri effettivi, e tre Professori ordinari di tre settori scientifici disciplinari diversi, in qualità di membri supplenti. Della sola Commissione di Valutazione fa parte di diritto anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Della sola Commissione Appello fa parte di diritto anche il Direttore Generale. Nel caso in cui debba essere effettuata la valutazione di uno o più componenti effettivi della Commissione, la componente di docenti della Commissione sarà sostituita interamente dai membri supplenti. Le Commissioni decidono a maggioranza dei loro componenti.
4. La Commissione di Valutazione, che può avvalersi del supporto amministrativo del responsabile dell'Ufficio Personale dell'Ateneo, deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data in cui acquisisce le Richieste di attribuzione dello scatto stipendiale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può prorogare, una sola volta, tale termine di ulteriori 60 giorni.
5. A conclusione della procedura di valutazione, gli atti della Commissione di Valutazione vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione che li approva disponendo la progressione di classe stipendiale. Gli esiti della valutazione sono comunicati agli interessati.
6. È possibile presentare reclamo motivato al Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma 5. La Commissione di Appello, interessata in merito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si esprime entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamo è presentato da un componente della Commissione di Appello, si applica quanto disposto dal comma 3.
7. Trascorsi i 15 giorni di cui al precedente comma 6, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo emana proprio Decreto di progressione della classe stipendiale.
8. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, i Professori o i Ricercatori che hanno ricevuto giudizio negativo, possono ripresentare domanda di attribuzione di nuova classe stipendiale non prima che sia trascorso un anno accademico.

Articolo 5

1. Ai fini della valutazione positiva della didattica, il professore e il ricercatore deve, negli anni oggetto di valutazione, aver effettivamente svolto tutti i compiti didattici affidati dal Dipartimento di afferenza. Ai fini della verifica dell'effettivo svolgimento di tutti i compiti didattici, ivi inclusi quelli di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, fanno fede

le risultanze dei registri sottoscritti dai docenti o comunque tenuti secondo quanto stabilito dall'Università, nonché i verbali delle sedute d'esame presiedute.

Ai fini della valutazione positiva della didattica, il professore e il ricercatore deve:

a. Aver assolto, per ciascuno degli anni accademici di riferimento, ai compiti didattici assegnatigli dal proprio o da altro Dipartimento, nell'ambito dei corsi curricolari e in quelli relativi a Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master e Corsi post-Lauream, per un monte ore complessivo annuo, non inferiore al 90% di:

- i. 120 ore, se professore in regime di tempo pieno;
- ii. 100 ore, se professore ordinario in regime di tempo definito;
- iii. 90 ore se professore associato in regime di tempo definito;
- iv. 75 ore, se ricercatore in regime di tempo pieno;
- v. 50 ore, se ricercatore in regime di tempo definito;

b. comunque aver svolto altre attività didattiche, quali partecipazione a commissioni di esami di profitto o commissioni di laurea, tutorato agli studenti, orientamento in ingresso, in itinere e post-lauream, relazione di tesi di laurea, per ciascuno degli accademici di riferimento per un monte ore complessivo annuo, sommato all'attività didattica di cui alla precedente lettera a., pari a:

- i. 350 ore, se professore o ricercatore in regime di tempo pieno;
- ii. 250 ore, se professore in regime di tempo definito;
- iii. 200 ore, se ricercatore in regime di tempo definito.

c. Aver assicurato la presenza in Ateneo per almeno:

- i. 3 giorni alla settimana, durante il semestre in cui viene svolta l'attività didattica prevalente e per almeno 2 giorni alla settimana nella restante parte dell'anno accademico, se il docente è in regime di tempo pieno;
- ii. 2 giorni alla settimana, durante il semestre in cui viene svolta l'attività didattica prevalente e per almeno 1 giorno alla settimana nella restante parte dell'anno accademico, se il docente è in regime di tempo definito.

d. Aver provveduto a compilare la scheda di insegnamento, il Registro delle lezioni relativo a ciascun insegnamento affidato e il Registro delle attività didattiche e gestionali;

e. Per ciascun anno del biennio, nella sezione "valutazione della docenza" del questionario di valutazione della didattica studenti frequentanti, e per ciascuno degli insegnamenti di cui è docente, aver ricevuto una valutazione media non inferiore a 7 su 10.

2. Ai fini della valutazione positiva della attività di ricerca, secondo quanto stabilito nella Delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016, il professore e il ricercatore deve:

(a) aver pubblicato negli anni oggetto di valutazione almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, e

- (b) per i professori di prima fascia, possedere i requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori possedere gli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;
- (C) oppure, in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera (b), sempre con riferimento agli ultimi tre anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII-IX-X riservati esclusivamente ai ricercatori:
- I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
 - II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
 - III. Responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
 - V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
 - VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
 - IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.
3. Ai fini della valutazione positiva dell'attività gestionale, il professore e il ricercatore deve, per ciascuno degli anni oggetto di valutazione, aver partecipato alle adunate del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio con una percentuale di presenze non inferiore al 90%. Per il calcolo delle presenze fanno fede i verbali dei Consigli di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio.

Ai fini della valutazione dell'attività gestionale, la Commissione terrà conto anche della circostanza per cui il Professore o Ricercatore, nel periodo oggetto di valutazione, ha assunto, per almeno un anno, una o più delle seguenti cariche: Rettore, Pro-Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola, Direttore di Centro di Ricerca, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio di qualità, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore di dottorato di ricerca, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Delegato del Rettore, membro di Commissioni formali di Ateneo, membro di Commissioni ASN, Direttore di Master o Corso di Perfezionamento, Componente della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti, Componente di Commissioni per l'assicurazione della qualità della didattica, Componente di Commissioni per l'assicurazione della qualità della ricerca, Componente del Presidio di Qualità, Componente del Collegio di Disciplina, qualsiasi altro incarico gestionale formalizzato dal Rettore, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore del Dipartimento. La Commissione terrà conto, altresì, della partecipazione del docente, nella misura almeno del 70% (salve motivate, oggettive ragioni di impedimento), alle attività di formazione dei docenti organizzate dall'Ateneo.

4. La Commissione di Valutazione non attribuisce parere positivo complessivo qualora anche soltanto in uno dei tre ambiti istituzionali sia stata conseguita dal Professore o Ricercatore una valutazione negativa.
5. Nell'applicazione dei criteri della valutazione, la Commissione tiene conto dei periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute. Un periodo di servizio effettivo inferiore ai 12 mesi non è sufficiente per l'accesso alla procedura di valutazione ai fini della progressione della classe stipendiale.

Articolo 6

1. L'attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Articolo 7

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica la normativa specifica in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo LUM.

Casamassima, 14.06.2023

F.to in originale
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro